


## Diritti civili e politici

### **Il limite degli obblighi internazionali tra funzione ermeneutica e residualità a margine della sentenza del 10 giugno 2014, n. 162**

*Sommario:* 1. L'irragionevole bilanciamento degli interessi nel divieto di fecondazione eterologa. – 2. La disciplina dell'assistenza medica al concepimento tra parametri di validità interni e internazionali. – 3. Spunti in tema di rapporti tra ordinamenti e 'dialogo' tra Corti.

1. Con la sentenza n. 162 del 10 giugno 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita – in seguito PMA) recanti il divieto di ricorso alla tecnica della fecondazione cd. eterologa. La declaratoria di incostituzionalità è circoscritta al caso in cui alla coppia avente i requisiti richiesti dalla legge per accedere alla PMA «sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o di infertilità assolute ed irreversibili».



Le questioni oggetto di giudizio costituiscono la riproposizione di quelle – parzialmente coincidenti – sollevate dai Tribunali di Milano, Firenze e Catania nel corso dei medesimi processi principali, decise con l'ordinanza del 7 giugno 2012, n. 150, che ha disposto la restituzione degli atti per un nuovo esame di esse alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte europea dei diritti umani (d'ora in poi Corte EDU), *S.H. e al. c. Austria* [GC], del 3 novembre 2011, ricorso n. 57813/00. Solo il primo dei citati Tribunali ha reiterato la censura concernente l'art. 117, co. 1, Cost. con riferimento agli art. 8 e 14 CEDU, mentre i giudici fiorentini e catanesi prospettano nuovamente le questioni con esclusivo riferimento a parametri interni.

Nel sindacare le scelte compiute dal legislatore, la Corte rileva che il divieto di utilizzare la tecnica di PMA eterologa per la coppia destinataria della legge n. 40/2004 diagnosticata assolutamente sterile o infertile incide su due beni di rilievo costituzionale: in primo luogo, esso investe la «fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi» che concerne la sfera privata e familiare, tutelata dagli art. 2, 3 e 31 Cost., inclusiva della libertà di scegliere di formare una famiglia che abbia anche figli: «la determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima e intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali». In secondo luogo, il divieto colpisce il diritto alla salute protetto dall'art. 32 Cost. anche nella dimensione psichica: «un intervento sul merito delle scelte terapeutiche [...] non può nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica del legislatore, ma deve tenere conto anche degli indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite», nel rispetto del principio dell'autonomia e responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera la scelta terapeutica.

Analogo ragionamento è espresso nella sentenza dell'8 maggio 2009, n. 151, con la quale il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di produ-

zione di un numero di embrioni superiore a tre e dell'obbligo di contemporaneo impianto degli ovociti fecondati prodotti «in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive», disposizioni pregiudizievoli in ultima analisi del diritto alla salute della donna (M. Manetti, “La sentenza sulla PMA o del legislatore che volle farsi medico”, disponibile su [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it). Sul limite alla discrezionalità legislativa posto dalle acquisizioni scientifiche v. Corte costituzionale, sentenza del 26 giugno 2002, n. 282. Per approfondimenti sullo statuto costituzionale della libertà di ricerca, argomento connesso, v. R. Bin, “Freedom of Scientific Research in the Field of Genetics”, in *Bioethic Innovation and Fundamental Rights*, R. Bin, S. Lorenzon, N. Lucchi (eds), Milano, 2012, p. 131 ss.).

Come per la decisione di accoglimento del 2009, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate non consegue direttamente alla loro incidenza sui beni di rilievo costituzionale riferiti, bensì al non corretto bilanciamento degli interessi in gioco realizzato dal legislatore, che in materia di PMA gode di ampia discrezionalità, ma incontra il limite costituzionale della ragionevolezza. In particolare, il divieto connotato da assolutezza non costituisce nel caso di specie «il solo mezzo disponibile per garantire la protezione di altri valori costituzionalmente protetti» e, «pur nell'obiettivo di assicurare tutela ad un valore di rango costituzionale», «non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, giungendo a realizzare una palese ed irreversibile lesione di alcuni di essi». Infatti, posto che la proibizione è impugnata solo con riferimento alle coppie cui sia stata diagnosticata sterilità o infertilità assolute, si può escludere che essa sia necessaria a scongiurare pratiche eugenetiche illegittime o a perseguire finalità di tutela della salute di donanti e donatari. L'unico interesse che si contrappone ai beni costituzionali sopra indicati, dunque, parrebbe essere quello della persona nata dalla PMA di tipo eterologo, che sarebbe leso a causa sia del rischio psicologico correlato ad una genitorialità non naturale, sia della violazione del diritto a conoscere la propria identità genetica. Secondo la Corte, tuttavia, dalle norme vigenti nell'ordinamento è ricavabile, mediante gli ordinari strumenti interpretativi, una regolamentazione della PMA eterologa che garantisce congruamente le esigenze di tutela del nato, per cui il censurato divieto, nella sua assolutezza, non è giustificabile neppure con l'esigenza di evitare vuoti normativi. Come accaduto in altri casi controversi decisi di recente, la Corte si dilunga ampiamente nell'illustrazione della disciplina di risulta, la cui individuazione resta comunque nella piena disponibilità degli interpreti competenti.

Alla stregua della motivazione formulata, il Giudice costituzionale conclude che «la preclusione assoluta di PMA di tipo eterologo introduce un evidente elemento di irrazionalità, poiché la negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità, alla formazione della famiglia con figli, alla incidenza del diritto alla salute nei termini sopra esposti, è stabilita in danno delle coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la *ratio legis*» di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi.

Si aggiunge da ultimo che le disposizioni recanti l'irragionevole bilanciamento sono direttamente produttive di una discriminazione delle coppie affette dalla più grave patologia in ragione della capacità economica, «che assurge intollerabilmente a requisito dell'esercizio di un diritto fondamentale, negato solo a quelle prive delle risorse finanziarie necessarie per potere fare ricorso a tale tecnica recandosi in altri Paesi». Il profilo, rimasto sinora in secondo piano nella giurisprudenza di ambito europeo, era già stato oggetto di attenzione nella sentenza della Corte interamericana dei diritti umani, che ha considerato il divieto assoluto di fecondazione *in vitro* vigente in Costa Rica discriminatorio anche con riguardo alla condizione economica delle persone con problemi di fertilità (Corte interamericana dei diritti umani, *Artavia Murillo*, sentenza del 28 novembre 2012, serie C

No. 257. Sull'illegittimità costituzionale del divieto di donazione dei gameti per violazione dell'art. 3, co. 1, Cost., si vedano gli approfonditi argomenti di M. D'Amico, "Sull'incostituzionalità del divieto di 'fecondazione eterologa' fra principi costituzionali ed europei", in *Il divieto di donazione dei gameti*, M. D'Amico, B. Liberali (a cura di), Milano, 2012, p. 18, spec. pp. 32-43).

2. La sentenza costituzionale in esame costituisce l'ultimo atto del decennale cammino di riscrittura giurisprudenziale della legge n. 40/2004, del cui impianto originario ben poco pare essere rimasto in piedi e che, alla luce delle sentenze delle Corti e delle interpretazioni erosive dei giudici comuni, necessiterebbe di una ridefinizione dei contenuti.

La normativa è stata giudicata «costituzionalmente necessaria», in quanto riferibile ad una pluralità di rilevanti interessi fondamentali, che richiedono un bilanciamento al fine di assicurare ad essi un livello minimo di tutela, tanto più in considerazione delle analoghe esigenze affermate sul piano internazionale, in particolare nella Convenzione di Oviedo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Corte costituzionale, sentenza del 28 gennaio 2005, n. 45).

Come rilevato da ampia dottrina nel dibattito successivo all'entrata in vigore della normativa (*ex plurimis*, P. Veronesi, "La legge sulla procreazione assistita alla prova dei giudici e della Corte costituzionale", in *Quaderni costituzionali* 2004, p. 523 ss.), il legislatore, nell'intento di assicurare massima tutela alla potenzialità di vita presente nel processo dinamico del concepimento, è apparso disposto a sacrificare altri interessi di rilievo costituzionale confliggenti e altre posizioni soggettive concorrenti, privilegiando una prospettiva repressiva e sanzionatoria, tale da disincentivare l'utilizzo degli strumenti resi disponibili dal progresso scientifico per la risoluzione dei problemi riproduttivi. In questo modo, pare anche essersi discostato dalle ormai pacifiche acquisizioni della giurisprudenza costituzionale sulla tutela del concepito, un interesse che ha certamente fondamento costituzionale, ma che non può godere di «una prevalenza totale e assoluta», quando – nei più drammatici casi della vita – entri in collisione con altri beni costituzionalmente protetti, a cui la legge non può negare adeguata protezione (Corte costituzionale, sentenza del 18 febbraio 1975, n. 27).

Dopo l'intervento del 2009 della Corte costituzionale, la disciplina è stata oggetto di scrutinio da parte della Corte EDU nella sentenza *Costa Pavan c. Italia* dell'8 agosto 2012, ricorso n. 54270/10, divenuta definitiva l'11 febbraio 2013, con riguardo alle restrizioni all'accesso alla PMA e alla diagnosi genetica preimpianto, pratiche consentite alle coppie diagnostiche sterili o infertili, ma precluse ai portatori sani di malattie genetiche. In riferimento al caso di una coppia fertile portatrice di fibrosi cistica, che avrebbe voluto ricorrere alla PMA per accedere alla diagnosi genetica dell'embrione ed evitare la trasmissione ereditaria della patologia, i giudici di Strasburgo hanno rilevato che la normativa italiana consente una ingerenza sproporzionata nel diritto al rispetto della vita privata e familiare e lede l'art. 8 CEDU. In motivazione si sottolinea l'incoerenza di un sistema che da un lato consente l'interruzione volontaria di gravidanza del feto malato e, dall'altro, impedisce la limitazione dell'impianto ai soli embrioni non affetti dalla patologia di cui i genitori sono portatori (V. Zagrebelsky, "La irragionevolezza della legge italiana sulla procreazione assistita nel giudizio della Corte europea dei diritti umani", in questa *Rivista* 2012, p. 669 ss.). La sentenza evidenzia anche un generalizzato consenso degli Stati membri nei diritti convenzionali coinvolti dalla fattispecie, ostacolo al riconoscimento di un margine di apprezzamento.

Con la pronuncia costituzionale del 10 giugno 2014, n. 162 cade un altro dei cardini della legge, che ha inteso limitare le tecniche mediche di assistenza al concepimento alla sola fecondazione cd. omologa, che utilizzi cioè materiale genetico della coppia. Nel linguaggio non scientificamente corretto del legislatore è qualificata ‘eterologa’ (e vietata) la tecnica medica che utilizzi materiale genetico di donatori terzi; la proibizione è assistita da una sanzione di natura pecuniaria eccezionalmente afflittiva, prevista a carico dell’operatore sanitario.

Sul tema è intervenuta la Corte EDU, in prima battuta con la sentenza *S.H. c. Austria* del 1° aprile 2010: lo scrutinio in questo caso riguarda un divieto, simile a quello introdotto in Italia, previsto nella legislazione austriaca. Sulla scorta della pronuncia, che rileva il contrasto della previsione legale con il principio di non discriminazione in base ad una patologia e con il diritto alla vita familiare senza intromissioni, nelle more del riesame alcuni Tribunali italiani si sono rivolti alla Corte costituzionale, invocando una corposa serie di parametri di validità della disposizione nazionale (art. 2, 3, 31, 32 e 117, co. 1, Cost.). La pronuncia della Grande Camera del 3 novembre 2011, ribaltando la decisione della Prima Sezione, riconosce la legittimità delle scelte del legislatore austriaco, il quale – allo stato delle cose – non ha ecceduto il margine di apprezzamento discrezionale concesso agli Stati (sul punto, v. la lettura critica di A. Guazzarotti, “Fecondazione eterologa, aborto e diagnosi preimpianto. La Corte EDU abbandona il ‘consenso europeo’ nelle materie eticamente sensibili?”, in *La fecondazione vietata. Sul divieto legislativo di fecondazione eterologa*, A. Cossiri, G. Di Cosimo (a cura di), Roma, 2013, p. 57 ss.). Segue l’ordinanza costituzionale del 7 giugno 2012, n. 150, che dispone la restituzione degli atti ai remittenti per il riesame dei termini delle questioni: ad avviso della Corte, infatti, la diversa pronuncia europea incide sul significato delle norme convenzionali integrative del parametro di validità invocato da tutti i giudici *a quibus* e costituisce un elemento nuovo di cui occorre tenere conto.

La decisione non ha convinto pienamente la dottrina: sulle doglianze di natura interna, infatti, il *novum* sembra irrilevante (a meno di non considerare la questione ‘convenzionale’ pregiudiziale a quella di costituzionalità) e il *non liquet* non giustificato (A. Morrone, “*Shopping* di norme convenzionali? a prima lettura dell’ordinanza 150 del 2012”, in *Forum di Quaderni costituzionali* 2012, disponibile su [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); A. Ruggeri, “La Corte costituzionale, i parametri ‘conseguenziali’ e la tecnica dell’assorbimento dei vizi rovesciata (a margine di Corte costituzionale, n. 150 del 2012 e dell’anomala restituzione degli atti da essa operata con riguardo alle questioni di costituzionalità relative alla legge sulla procreazione medicalmente assistita)”, in *Consulta on line* 2012, disponibile su [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org); R. Romboli, “La restituzione degli atti e l’ordinanza 150/2012: il mutamento di giurisprudenza della Corte EDU come *ius superveniens* e la sua incidenza per la riproposizione delle questioni di costituzionalità sul divieto di inseminazione eterologa”, *ivi* 2013).

3. L’attesa pronuncia n. 162/2014, che costituisce il seguito della vicenda giudiziaria appena ripercorsa, fornisce innumerevoli spunti di interesse che potrebbero recare significative novità o elementi di arricchimento a teorie e nozioni più o meno consolidate (ad esempio in tema di ragionevolezza, sulla concezione costituzionale ampia di famiglia, sul diritto fondamentale delle persone alla procreazione, sull’autonomia della scienza, funzionale al sistema delle libertà individuali), sollevando nuovi dubbi – e aprendo nuove prospettive demolitorie – che potrebbero investire le restrizioni soggettive poste dalla

legge n. 40, la quale autorizza l'accesso alla PMA alle sole «coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi» (art. 5).

In questa sede ci si limiterà a considerare un profilo processuale che si ritiene meritevole di attenzione per le ricadute sulla sistematica dei rapporti tra ordinamenti e delle relazioni tra Corti. Il giudice costituzionale, dopo aver rilevato nella pronuncia del 2012 la necessità di un riesame dei termini delle questioni alla luce della pronuncia della Grande Camera, nel seguito della vicenda, escludendo – sia pure implicitamente – l'ipotesi di una pregiudizialità della questione convenzionale rispetto a quella di costituzionalità, ha deciso di affrontare il merito della decisione alla stregua dei soli parametri di legittimità interni; questi ultimi sono stati congiuntamente considerati, salvo l'invocato art. 117, co. 1, Cost., la cui valutazione resta assorbita dall'accoglimento delle doglianze che la Corte ha scelto di esaminare per prime. L'art. 117, co. 1, in questo caso assume una posizione diversa rispetto agli altri parametri e – come è stato rilevato da accorta dottrina – non 'fa sistema' con le altre norme costituzionali invocate (A. Ruggeri, "La Consulta apre alla eterologa, ma chiude, dopo averlo preannunciato, al 'dialogo' con la Corte Edu (a prima lettura di Corte costituzionale n. 162 del 2014)", in *Forum di Quaderni costituzionali* 2014, disponibile su [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)). Di conseguenza, la Corte accede ad una interpretazione del tutto autarchica degli *standard* di validità interni e del sistema costituzionale di tutela dei diritti, omettendo di considerare le sollecitazioni promananti *ab extra*.

La sentenza, inoltre, reca una indicazione processuale di carattere generale che conferma un consolidato orientamento (da ultimo, Corte costituzionale, sentenza del 10 giugno 2010, n. 181) e si prospetta foriera di conseguenze imprevedute per il 'dialogo' tra le Corti: quando il *thema decidendum* si compone di più questioni tra loro autonome, cioè non collegate da rapporti di pregiudizialità, il Giudice costituzionale si riserva di stabilirne di volta in volta l'ordine di trattazione, dichiarando eventualmente l'assorbimento di alcune di esse («anche per economia di giudizio»). Tale decisione implica il potere di selezionare, tra quelli invocati, il parametro di validità in forza del quale pronunciare l'accoglimento, evitando l'esame degli altri. Ne consegue che, quando tra i parametri siano invocate norme internazionali (o anche sovranazionali) per il tramite dell'art. 117, co. 1, la scelta potrebbe costituire anche un espediente – di minima evidenza – utilizzabile per 'controllare' il rapporto con gli altri ordinamenti, o più precisamente per decidere in quali casi aprire un 'dialogo' con le giurisdizioni europee ed in quali casi, invece, gestire la questione alla stregua di ragionamenti puramente interni, considerando poi assorbita la prospettata doglianza *ex art.* 117, co. 1.

Sebbene ciò contraddica quanto si potrebbe ricavare dall'ordinanza della Corte costituzionale del 7 giugno 2012, n. 150, che a questo punto sembra poco giustificabile (e, di conseguenza, difficilmente comprensibile appare il ritardo nella tutela del diritto lesa), nel caso di specie, la scelta della Corte di posporre la trattazione della questione *ex art.* 117, co. 1, ben potrebbe giustificarsi alla luce del riconosciuto margine di apprezzamento statale, che avrebbe reso difficile percorrere autonomamente la via della incompatibilità convenzionale. In questa stessa chiave potrebbero essere letti l'assorbimento della questione sollevata con riferimento all'art. 3, Prot. 1, CEDU sulla disciplina elettorale delle Camere – nella parte in cui impedisce all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati – e il rifiuto di attribuire rilievo alla sentenza della Corte europea dei diritti umani del 13 marzo 2012, *Saccomanno e al. c. Italia*, ricorso n. 11583/08 (Corte costituzionale, sentenza del 13 gennaio 2014, n. 1).

Tuttavia, dall'esame della giurisprudenza costituzionale recente questa ipotesi non trova necessariamente conferma: selezionando le pronunce di accoglimento in cui il *the-*

*ma decidendum* si articola in una pluralità di questioni a carattere sia domestico, sia convenzionale, emerge infatti una casistica complessa.

Anzitutto vi sono decisioni di assorbimento del parametro internazionale, al quale viene preferito l'esame del parametro interno, anche quando spunti di tutela potrebbero teoricamente arrivare *ab extra*. Si consideri, ad esempio, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 43 T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità, annullato in forza della violazione dell'art. 76 Cost. (Corte costituzionale, sentenza del 10 ottobre 2010, n. 293, che si limita a citare sommariamente la giurisprudenza di Strasburgo), o la censura di norme retroattive per violazione dell'art. 3 Cost. (Corte costituzionale, sentenza del 22 maggio 2013, n. 92).

In secondo luogo, talvolta il limite degli obblighi internazionali viene preferito ai parametri di validità domestici ed è utilizzato come autonoma ragione di incostituzionalità. Ciò sembra accadere specialmente quando l'invalidità non possa essere altrimenti dedotta sul piano interno (Corte costituzionale, sentenza del 7 aprile 2011, n. 113, *overruling* della sentenza del 30 aprile 2008, n. 129, sulla mancata previsione di una causa di revisione della sentenza penale di condanna, quando occorra conformarsi ad una sentenza della Corte EDU; Corte costituzionale, sentenza del 18 luglio 2013, n. 210, sull'adeguamento in via generale alle pronunce EDU).

In altri casi, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata sia in forza del parametro interno, sia di quello convenzionale interposto. In alcune pronunce, essi vengono trattati essenzialmente come materiali giuridici distinti e separati, senza contaminazioni interpretative (Corte costituzionale, sentenza del 23 gennaio 2013, n. 7, sull'automatismo della perdita di potestà genitoriale; v. anche la sentenza del 18 luglio 2013, n. 202, in materia di condizioni di rilascio del permesso di soggiorno); in altre, invece, si rinviene una integrazione feconda dei parametri che vengono letti congiuntamente, in modo che l'interpretazione della Costituzione sia arricchita delle acquisizioni promananti dall'ordinamento convenzionale (Corte costituzionale, sentenze: del 4 dicembre 2009, n. 317 sul diritto di difesa; del 4 luglio 2013, n. 170 sulla tutela del legittimo affidamento; del 21 maggio 2014, n. 135 sulla pubblicità delle udienze; in parte, v. anche la sentenza del 15 marzo 2014 n. 40 in materia di diritti sociali degli stranieri).

Un esempio particolarmente virtuoso sembra essere la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2013, n. 278: nel caso della richiesta del figlio naturale adottato di conoscere le proprie origini, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'omessa previsione di interpellare la madre naturale, al fine di verificare la persistente volontà di restare nell'anonimato, viene pronunciata alla stregua di soli parametri interni. Tuttavia, in questa pronuncia, che costituisce il *revirement* di un puntuale precedente del 2005, il Giudice costituzionale, senza devolvere al livello sovranazionale il ruolo di garante effettivo dei diritti, accoglie le sollecitazioni pervenute con la sentenza della Corte europea dei diritti umani del 25 settembre 2012, *Godelli c. Italia*, ricorso n. 33783/09, utilizzata in funzione interpretativa dell'ordinamento costituzionale. Attraverso il circolo virtuoso innescato dal 'dialogo' tra Corti, si produce così quell'espansione massima delle garanzie («anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali», sentenza della Corte costituzionale del 4 dicembre 2009, n. 317), comprensiva del bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, che si auspica nel sistema multilivello.

In conclusione, nei casi di *thema decidendum* comprensivo di una pluralità di questioni interne e convenzionali, pur in mancanza di un orientamento consolidato, pare emergere la tendenza alla valorizzazione delle garanzie interne, a fronte di un utilizzo residuale dei vincoli derivanti degli obblighi internazionali (M. Ruotolo, "L'incidenza della

CEDU sull'interpretazione costituzionale. Il "caso" dell'art. 27, comma 3, Cost." in *Rivista AIC* 2013, disponibile su [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it); E. Lamarque, F. Viganò, "Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola", in *Diritto penale contemporaneo* 2014, disponibile su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)), autonomamente produttivi dell'incostituzionalità solo quando il diritto fondamentale non sia altrimenti tutelabile, sempre in funzione espansiva della tutela, in conformità con l'art. 53 della Convenzione ed in coerenza con la teoria espressa da ultimo nella sentenza costituzionale del 28 dicembre 2012, n. 264. Solo in taluni casi però si rinviene un fruttuoso confronto tra tutela convenzionale e costituzionale dei diritti fondamentali, produttivo di quell'espansione massima delle garanzie teorizzata dalla Corte.

**Angela Cossiri**

**Abstract. The Constraints Deriving from International Obligations Between Hermeneutic Role and Residuality. Some Remarks on Judgment 162 of 10 June 2014**

On June 10th 2014, the Italian Constitutional Court decided on constitutional complaints against the prohibition of heterologous insemination, contained in the law 40/2004, which regulates medically assisted reproduction (MAR). The extremely prohibitive Italian legislation was repeatedly banned by the Constitutional Court and the European Court of Human Rights, in reference of violation of fundamental freedoms. In this case, the declaration of unconstitutionality results by the irrational balance of constitutional interests, which produces an excessive suffering of the rights to procreation and to wellness for absolutely infertile couples. From the decision emerge points to be considered about the relationship between conventional and domestic legal systems and between Courts: it can be supposed that the Constitutional Court uses the constraints deriving from international obligation as a residual parameter, with the aim of expand fundamental rights warranty.

*Keywords:* heterologous; medically assisted reproduction; fundamental rights; balance; health; proportionality.

**Notizie sull'Autore:**

Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Macerata  
[angela.cossiri@unimc.it](mailto:angela.cossiri@unimc.it)